

Edizione in lingua italiana **Legislazione**

---

Sommario

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

81/359/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 aprile 1981, relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l'Austria, l'Islanda, la Polonia e la Romania nel settore delle carni ovine e caprine** ..... 1
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra** ..... 2
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul commercio di carni ovine e caprine** ..... 8
- Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino** ..... 13
- Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino** ..... 21

81/360/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 aprile 1981, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine** ..... 29
- Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine** ..... 30

Sommario (segue)

81/361/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 aprile 1981, relativa ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT** ..... 37

81/362/CECA:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 aprile 1981, relativa all'apertura di negoziati tariffari a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT** ..... 38

81/363/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente gli aiuti alla costruzione navale** ..... 39

81/364/Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 aprile 1981, che modifica la decisione 78/264/Euratom che adotta un programma di ricerca e sviluppo della Comunità europea dell'energia atomica sulla prospezione ed estrazione dell'uranio (azione indiretta)** ..... 44

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l'Austria, l'Islanda, la Polonia e la Romania nel settore delle carni ovine e caprine

(81/359/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Commissione ha iniziato negoziati con taluni paesi terzi fornitori di carni ovine e caprine o di animali vivi della specie ovina e caprina, in vista della conclusione di accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità;

considerando che la Commissione ha raggiunto un accordo con l'Austria, l'Islanda, la Polonia e la Romania;

considerando che tali accordi rendono possibile l'effettuazione degli scambi in maniera compatibile con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Sono approvati, a nome della Comunità economica europea, gli accordi in forma di scambio di

lettere sul commercio di carni ovine e caprine con i seguenti paesi:

- Austria,
- Islanda,
- Polonia,
- Romania.

2. I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. de KONING

**ACCORDO****in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra***Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall'Austria congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo ha come oggetto:
  - gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);
  - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];
  - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].
2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra nonché di ovini e caprini vivi in provenienza dall'Austria sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo:
  - 300 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata <sup>(1)</sup>.Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Repubblica d'Austria si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto.
3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Austria al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo.
4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Austria eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Austria sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.
5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.

<sup>(1)</sup> Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato) <sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Repubblica d'Austria, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Austria con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. La Repubblica d'Austria vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Austria, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo austriaco.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa.

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità austriache comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

8. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Repubblica d'Austria. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

9. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT.

10. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.

11. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Austria.

12. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

13. Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall'Austria congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo ha come oggetto:

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);
- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];
- le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].

2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra nonché di ovini e caprini vivi in provenienza dall'Austria sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo:

- 300 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata <sup>(1)</sup>.

Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Repubblica d'Austria si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto.

3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Austria al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo.

(1) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato) <sup>(2)</sup>.

(2) Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Austria eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Austria sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.
5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.
6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Repubblica d'Austria, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Austria con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. La Repubblica d'Austria vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Austria, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo austriaco.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa.

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità austriache comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

8. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Repubblica d'Austria. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

9. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT.
10. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.
11. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Austria.

12. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde appor-tarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

13. Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo federale  
della Repubblica d'Austria*

---

**SCAMBIO DI LETTERE**

**relativo al punto 2 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra**

*Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra.

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le competenti autorità austriache vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di esportazione delle carni di montone, di agnello e di capra e di ovini e caprini vivi dall'Austria verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili.

Le autorità austriache prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo federale  
della Repubblica d'Austria*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra.

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le competenti autorità austriache vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di esportazione delle carni di montone, di agnello e di capra e di ovini e caprini vivi dall'Austria verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili.

Le autorità austriache prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.»

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

**ACCORDO****in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul commercio di carni ovine e caprine***Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative all'importazione nella Comunità di carni di montone, di agnello e di capra nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall'Islanda congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo ha come oggetto:
  - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];
  - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].
2. Nell'ambito di detto accordo, la Repubblica d'Islanda si impegna a vigilare a che le esportazioni verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui:
  - 600 tonnellate espresse in peso carcassa <sup>(1)</sup> con un massimo del 10 % di carni fresche o refrigerate.

Le autorità competenti della Repubblica d'Islanda attueranno a tal fine le procedure necessarie.

3. La Comunità non applicherà alcuna restrizione quantitativa né altra misura di effetto equivalente a condizione che le esportazioni dell'Islanda non superino il quantitativo concordato.

Qualora dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, la Comunità si impegna a lasciare impregiudicate le disposizioni del presente accordo.
4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Islanda eccedessero il quantitativo convenuto, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Islanda sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.
5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.
6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Repubblica d'Islanda, modificherà il quantitativo di cui al punto 2 secondo le relazioni commerciali dell'Islanda con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5.

(<sup>1</sup>) Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

7. La Repubblica d'Islanda vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Islanda, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo islandese.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa.

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità islandesi comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

8. Le due parti convengono che la Repubblica d'Islanda debba prendere le misure atte a garantire che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione di prodotti a base di carne di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

9. Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, le due parti accettano di restare in stretto contatto e sono disposte a consultarsi in merito alla sua applicazione. Dette consultazioni dovranno iniziare entro i 14 giorni successivi alla richiesta di una delle parti.

10. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale.

11. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Islanda.

12. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome  
del Consiglio delle Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative all'importazione nella Comunità di carni di montone, di agnello e di capra nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall'Islanda congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo ha come oggetto:

- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune],
- le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].

2. Nell'ambito di detto accordo, la Repubblica d'Islanda si impegna a vigilare a che le esportazioni verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui:

- 600 tonnellate espresse in peso carcassa <sup>(1)</sup> con un massimo del 10 % di carni fresche o refrigerate.

Le autorità competenti della Repubblica d'Islanda attueranno a tal fine le procedure necessarie.

3. La Comunità non applicherà alcuna restrizione quantitativa né altra misura di effetto equivalente a condizione che le esportazioni dell'Islanda non superino il quantitativo concordato.

Qualora dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, la Comunità si impegna a lasciare impregiudicate le disposizioni del presente accordo.

4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Islanda eccedessero il quantitativo convenuto, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Islanda sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.

5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Repubblica d'Islanda, modificherà il quantitativo di cui al punto 2 secondo le relazioni commerciali dell'Islanda con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5.

---

<sup>(1)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

7. La Repubblica d'Islanda vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Islanda, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo islandese.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa.

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità islandesi comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

8. Le due parti convengono che la Repubblica d'Islanda debba prendere le misure atte a garantire che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione di prodotti a base di carne di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

9. Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, le due parti accettano di restare in stretto contatto e sono disposte a consultarsi in merito alla sua applicazione. Dette consultazioni dovranno iniziare entro i 14 giorni successivi alla richiesta di una delle parti.

10. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale.

11. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Islanda.

12. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica d'Islanda*

**SCAMBIO DI LETTERE**

**relativo al punto 2 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul commercio di carni ovine e caprine**

*Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul commercio di carni ovine e caprine.

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le competenti autorità islandesi vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di commercio delle carni di montone, di agnello e di capra dall'Islanda verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili.

Le competenti autorità islandesi prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine, restando inteso che esse non incideranno sui quantitativi fissati nell'accordo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica d'Islanda*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda sul commercio di carni ovine e caprine.

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le competenti autorità islandesi vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di commercio delle carni di montone, di agnello e di capra dall'Islanda verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili.

Le competenti autorità islandesi prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine, restando inteso che esse non incideranno sui quantitativi fissati nell'accordo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.»

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

**SCAMBIO DI LETTERE**

**tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino**

*Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, che hanno avuto luogo tra le due parti che sono partecipanti al GATT, le nostre delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo ha come oggetto:

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);
- le carni ovine e caprine, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];
- le carni ovine e caprine, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].

Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione dell'accordo venga pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine appartenenti a voci doganali non previste dall'accordo.

2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità d'importazione delle carni ovine e caprine e degli animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Polonia nella Comunità sono fissate nei limiti dei seguenti quantitativi annui:

- 5 800 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata <sup>(1)</sup>;
- 200 tonnellate di carni fresche o refrigerate espresse in peso carcassa non disossata <sup>(2)</sup>.

Ai fini del corretto funzionamento dell'accordo le autorità competenti polacche s'impegnano ad applicare le procedure atte a far sì che i quantitativi effettivamente esportati non eccedano i summenzionati quantitativi.

3. All'atto dell'importazione dei prodotti oggetto del presente accordo entro il limite dei quantitativi convenuti, la Comunità si asterrà dall'applicare nuove restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente e dal riscuotere dazi doganali o tasse d'effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali maggiori degli importi convenuti nel punto 5.

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni dell'accordo resteranno impregiudicate.

<sup>(1)</sup> Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato).

<sup>(2)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato), s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

4. Se le importazioni provenienti dalla Polonia superano i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell'anno in corso. Comunque, i quantitativi che superino i quantitativi per l'anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l'anno successivo.

5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem:

— 10 % per gli animali vivi;

— 10 % per le carni.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, i quantitativi di cui al punto 2 saranno all'occorrenza adattati dalla Comunità, in consultazione tra le due parti, tenuto conto delle relazioni commerciali della Repubblica popolare di Polonia con ciascun nuovo Stato membro. Detti quantitativi non saranno diminuiti.

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. Le autorità competenti polacche vigilano a che il presente accordo sia rispettato, in particolare provvedendo a che l'organismo competente, da esse all'uopo designato, rilasci titoli d'esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi convenuti.

Da parte sua la Comunità s'impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico, non più tardi che all'atto dello sdoganamento, di un titolo d'importazione per i suddetti prodotti, originari della Polonia, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo polacco.

Le modalità d'applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa. Tali modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità polacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione e d'importazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione, e sui quantitativi effettivamente realizzati.

È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. I titoli d'importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza della validità dei titoli d'esportazione.

I quantitativi forniti in base ad un titolo d'esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione.

8. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti prendono le misure appropriate e convengono di restare strettamente in contatto e di essere disponibili per consultazioni che possono riguardare tutti gli eventuali problemi connessi all'applicazione del presente accordo. L'inizio delle consultazioni deve aver luogo entro un termine massimo di 14 giorni a decorrere dalla domanda presentata da una delle parti.

9. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sino al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato, in consultazione tra le due parti, proporzionalmente al quantitativo annuo globale, adeguato in funzione

dell'evoluzione stagionale delle forniture polacche dei prodotti in questione nel corso dell'anno.

10. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica popolare di Polonia.
11. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984. Esso sarà successivamente prorogato di diritto per periodi di un anno, fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti a recedere mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi dei suddetti periodi. In caso di recesso, l'accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato. Comunque, ambedue le parti procederanno, prima del 1° aprile 1984, ad un riesame delle disposizioni del presente accordo, per apportarvi gli adattamenti che potrebbero risultare necessari per la sua proroga.

Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che ciò che precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalle Repubblica popolare di Polonia congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, che hanno avuto luogo tra le due parti che sono partecipanti al GATT, le nostre delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo ha come oggetto:

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);
- le carni ovine e caprine, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];
- le carni ovine e caprine, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].

Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione dell'accordo venga pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine appartenenti a voci doganali non previste dall'accordo.

2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità d'importazione delle carni ovine e caprine e degli animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Polonia nella Comunità sono fissate nei limiti dei seguenti quantitativi annui:

- 5 800 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata (1);
- 200 tonnellate di carni fresche o refrigerate espresse in peso carcassa non disossata (2).

Ai fini del corretto funzionamento dell'accordo le autorità competenti polacche s'impegnano ad applicare le procedure atte a far sì che i quantitativi effettivamente esportati non eccedano i summenzionati quantitativi.

3. All'atto dell'importazione dei prodotti oggetto del presente accordo entro il limite dei quantitativi convenuti, la Comunità si asterrà dall'applicare nuove restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente e dal riscuotere dazi doganali o tasse d'effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali maggiori degli importi convenuti nel punto 5.

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni dell'accordo resteranno impiegate.

4. Se le importazioni provenienti dalla Polonia superano i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell'anno in corso. Comunque, i quantitativi che superino i quantitativi per l'anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l'anno successivo.

5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem:

- 10 % per gli animali vivi;
- 10 % per le carni.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, i quantitativi di cui al punto 2 saranno all'occorrenza adattati dalla Comunità, in consultazione tra le due parti, tenuto conto delle relazioni commerciali della Repubblica popolare di Polonia con ciascun nuovo Stato membro. Detti quantitativi non saranno diminuiti.

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. Le autorità competenti polacche vigilano a che il presente accordo sia rispettato, in particolare provvedendo a che l'organismo competente, da esse all'uopo designato, rilasci titoli d'esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi convenuti.

Da parte sua la Comunità s'impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico, non più tardi che all'atto dello sdoganamento, di un titolo d'importazione per i suddetti prodotti, originari della Polonia, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo polacco.

Le modalità d'applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa. Tali modalità di applicazione prevedono inoltre

(1) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato).

(2) Per peso carcassa (equivalente peso non disossato), s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

che le competenti autorità polacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione e d'importazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione, e sui quantitativi effettivamente realizzati.

È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. I titoli d'importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza della validità dei titoli d'esportazione.

I quantitativi forniti in base ad un titolo d'esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione.

8. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti prendono le misure appropriate e convengono di restare strettamente in contatto e di essere disponibili per consultazioni che possono riguardare tutti gli eventuali problemi connessi all'applicazione del presente accordo. L'inizio delle consultazioni deve aver luogo entro un termine massimo di 14 giorni a decorrere dalla domanda presentata da una delle parti.
9. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.  
Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sino al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato, in consultazione tra le due parti, proporzionalmente al quantitativo annuo globale, adeguato in funzione dell'evoluzione stagionale delle forniture polacche dei prodotti in questione nel corso dell'anno.
10. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica popolare di Polonia.
11. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984. Esso sarà successivamente prorogato di diritto per periodi di un anno, fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti a recedere mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi dei suddetti periodi. In caso di recesso, l'accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato. Comunque, ambedue le parti procederanno, prima del 1° aprile 1984, ad un riesame delle disposizioni del presente accordo, per apportarvi gli adattamenti che potrebbero risultare necessari per la sua proroga.

Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che ciò che precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni.»

Ho l'onore di confermarLe che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni.

Voglia gradire, Signor . . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo della  
Repubblica popolare di Polonia*

**SCAMBIO DI LETTERE**

**riguardante i soggetti delle consultazioni previste dal punto 8 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino**

*Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

visto il fatto che non è stato possibile trovare soluzioni sufficientemente precise per talune questioni sollevate da parte polacca durante i negoziati dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino, è rimasto inteso nei negoziati che, nel corso delle consultazioni previste dal punto 8 dell'accordo, qualora si presentassero problemi concreti da parte polacca, potrebbero essere introdotti in tali consultazioni i seguenti punti, restando impregiudicato il contenuto generale del punto 8:

- 1) caso di forza maggiore;
- 2) forniture di bestiame vivo nel quadro del quantitativo convenuto per le carni;
- 3) in caso di esaurimento del quantitativo convenuto per un anno determinato, utilizzazione anticipata alla fine dell'anno in corso di una parte limitata del quantitativo convenuto per l'anno successivo;
- 4) eventuale utilizzazione dei quantitativi convenuti ai fini dell'esportazione verso la Comunità di carni congelate d'origine polacca;
- 5) possibilità d'ammettere l'importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati nel punto 2 dell'accordo, qualora si manifesti sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni;
- 6) possibilità di rilasciare titoli d'esportazione e d'importazione oltre i limiti delle quantità convenute, nel caso in cui le quantità effettivamente importate sono inferiori a quelle per le quali titoli d'importazione sono stati rilasciati.

Da parte sua, la Comunità sarebbe disposta a procedere a tali consultazioni in uno spirito di apertura nei riguardi delle domande poste da parte polacca.

Inoltre ho l'onore di confermarLe la seguente dichiarazione fatta nel corso dei suddetti negoziati da parte della Comunità:

— le importazioni nella Comunità di prodotti oggetto dell'accordo non sono soggette alle limitazioni quantitative stabilite al punto 2 del suddetto accordo, sempreché questi prodotti siano riesportati fuori della Comunità, come tali o dopo perfezionamento attivo nel quadro del regime comunitario in materia.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Visto il fatto che non è stato possibile trovare soluzioni sufficientemente precise per talune questioni sollevate da parte polacca durante i negoziati dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino, è rimasto inteso nei negoziati che, nel corso delle consultazioni previste dal punto 8 dell'accordo, qualora si presentassero problemi concreti da parte polacca, potrebbero essere introdotti in tali consultazioni i seguenti punti, restando impregiudicato il contenuto generale del punto 8:

- 1) caso di forza maggiore;
- 2) forniture di bestiame vivo nel quadro del quantitativo convenuto per le carni;
- 3) in caso di esaurimento del quantitativo convenuto per un anno determinato, utilizzazione anticipata alla fine dell'anno in corso di una parte limitata del quantitativo convenuto per l'anno successivo;
- 4) eventuale utilizzazione dei quantitativi convenuti ai fini dell'esportazione verso la Comunità di carni congelate d'origine polacca;
- 5) possibilità d'ammettere l'importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati nel punto 2 dell'accordo, qualora si manifesti sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni;
- 6) possibilità di rilasciare titoli d'esportazione e d'importazione oltre i limiti delle quantità convenute, nel caso in cui le quantità effettivamente importate sono inferiori a quelle per le quali titoli d'importazione sono stati rilasciati.

Da parte sua, la Comunità sarebbe disposta a procedere a tali consultazioni in uno spirito di apertura nei riguardi delle domande poste da parte polacca.

Inoltre ho l'onore di confermarLe la seguente dichiarazione fatta nel corso dei suddetti negoziati da parte della Comunità:

— le importazioni nella Comunità di prodotti oggetto dell'accordo non sono soggette alle limitazioni quantitative stabilite al punto 2 del suddetto accordo, sempreché questi prodotti siano riesportati fuori della Comunità, come tali o dopo perfezionamento attivo nel quadro del regime comunitario in materia.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.»

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica popolare di Polonia*

**SCAMBIO DI LETTERE**

**relativo al punto 2 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino**

*Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino.

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le autorità polacche vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d'esportazione delle carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Polonia verso i due mercati della Comunità che sono considerati sensibili.

A tal fine le competenti autorità della Repubblica popolare di Polonia prenderanno i provvedimenti necessari.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica popolare di Polonia*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino.

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le autorità polacche vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d'esportazione delle carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Polonia verso i due mercati della Comunità che sono considerati sensibili.

A tal fine le competenti autorità della Repubblica popolare di Polonia prenderanno i provvedimenti necessari.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.»

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

**SCAMBIO DI LETTERE****tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino***Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

nel corso dei negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di carni ovine e caprine e di animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, la Comunità e la Repubblica socialista di Romania hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Il presente accordo ha per oggetto:

- gli animali vivi della specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);
- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];
- le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].

2. Nell'ambito del suddetto accordo, le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si impegnano a provvedere a che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui:

- 475 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa non disossato <sup>(1)</sup>;
- 75 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa non disossato <sup>(2)</sup>.

Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania applicheranno a tal fine le procedure opportune.

3. La Comunità non imporrà alcuna restrizione quantitativa, né altra misura di effetto equivalente, a condizione che le esportazioni dalla Repubblica socialista di Romania non superino i quantitativi di cui al punto 2.

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni dell'accordo resteranno impregiudicate.

4. Se le importazioni provenienti dalla Repubblica socialista di Romania dovessero superare i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell'anno in corso.

In ogni caso, i quantitativi che superino quelli stabiliti per l'anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l'anno successivo.

<sup>(1)</sup> Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondano a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato).

<sup>(2)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem:

- 10 % per gli animali vivi;
- 10 % per le carni.

La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre ai prelievi sopra indicati, dazi doganali o tasse aventi effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali.

6. In occasione dell'adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali di tale paese con la Repubblica socialista di Romania lo giustificano, la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un'eventuale modifica dei quantitativi indicati al punto 2.

I quantitativi di cui al punto 2 non verranno diminuiti.

Gli oneri applicabili alle importazioni in questo nuovo Stato membro saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità acconsente a che le restituzioni o qualsiasi altra forma di aiuto concesso alle esportazioni di carni di montone, di agnello o di montoni e agnelli vivi destinati alla macellazione vengano effettivamente applicate soltanto in base a prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto deve ricevere un'interpretazione compatibile con l'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, e, in particolare, con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII di detto accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

8. Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania vigilano a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio, da parte di un organismo romeno all'uopo designato, di titoli d'esportazione per i prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi convenuti.

Da parte sua, la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d'importazione, per i prodotti di cui sopra, originari della Repubblica socialista di Romania, alla presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dal competente organismo romeno.

Le modalità d'applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa. Dette modalità disporranno altresì che le competenti autorità romene e comunitarie si comunichino periodicamente i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione e d'importazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

I titoli d'esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio. I titoli d'importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli d'esportazione.

I quantitativi forniti in base a un titolo d'esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale detto titolo è stato rilasciato.

9. Le due parti convengono che occorra evitare che la corretta applicazione dell'accordo sia pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine, appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

10. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti intendono restare in stretto contatto e consultarsi su tutti i problemi che potrebbero essere sollevati dall'applicazione dell'accordo stesso. Tali consultazioni devono iniziare 14 giorni al massimo dopo che una delle due parti ne abbia fatto richiesta.
11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT.
12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.  
Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, durante le consultazioni di cui al punto 10.
13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista di Romania.
14. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e sarà successivamente prorogato per periodi di un anno, fatto salvo, per ciascuna delle due parti, il diritto di denunciarlo mediante notifica scritta, presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. In caso di denuncia dell'accordo, la validità di esso spirerà alla data di scadenza del periodo considerato. Le due parti provvederanno in ogni caso, nei sei mesi che precedono il 1° aprile 1984, a riesaminare le disposizioni del presente accordo per apportarvi le modifiche eventualmente necessarie.

Le sarei grato se volesse confermarmi che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Nel corso dei negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di carni ovine e caprine e di animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, la Comunità e la Repubblica socialista di Romania hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Il presente accordo ha per oggetto:

- gli animali vivi della specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);

- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune];
  - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune].
2. Nell'ambito del suddetto accordo, le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si impegnano a provvedere a che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui:
- 475 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa non disossato <sup>(1)</sup>;
  - 75 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa non disossato <sup>(2)</sup>.
- Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania applicheranno a tal fine le procedure opportune.
3. La Comunità non imporrà alcuna restrizione quantitativa, né altra misura di effetto equivalente, a condizione che le esportazioni dalla Repubblica socialista di Romania non superino i quantitativi di cui al punto 2.
- Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni dell'accordo resteranno impregiudicate.
4. Se le importazioni provenienti dalla Repubblica socialista di Romania dovessero superare i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell'anno in corso.
- In ogni caso, i quantitativi che superino quelli stabiliti per l'anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l'anno successivo.
5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem:
- 10 % per gli animali vivi;
  - 10 % per le carni.
- La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre ai prelievi sopra indicati, dazi doganali o tasse aventi effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali.
6. In occasione dell'adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali di tale paese con la Repubblica socialista di Romania lo giustificano, la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un'eventuale modifica dei quantitativi indicati al punto 2.
- I quantitativi di cui al punto 2 non verranno diminuiti.
- Gli oneri applicabili alle importazioni in questo nuovo Stato membro saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

<sup>(1)</sup> Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondano a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato).

<sup>(2)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

7. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità acconsente a che le restituzioni o qualsiasi altra forma di aiuto concesso alle esportazioni di carni di montone, di agnello o di montoni e agnelli vivi destinati alla macellazione vengano effettivamente applicate soltanto in base a prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto deve ricevere un'interpretazione compatibile con l'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, e, in particolare, con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII di detto accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

8. Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania vigilano a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio, da parte di un organismo romeno all'uopo designato, di titoli d'esportazione per i prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi convenuti.

Da parte sua, la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d'importazione, per i prodotti di cui sopra, originari della Repubblica socialista di Romania, alla presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dal competente organismo romeno.

Le modalità d'applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa. Dette modalità disporranno altresì che le competenti autorità romene e comunitarie si comunichino periodicamente i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione e d'importazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione.

I titoli d'esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio. I titoli d'importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli d'esportazione.

I quantitativi forniti in base a un titolo d'esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale detto titolo è stato rilasciato.

9. Le due parti convengono che occorra evitare che la corretta applicazione dell'accordo sia pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine, appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

10. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti intendono restare in stretto contatto e consultarsi su tutti i problemi che potrebbero essere sollevati dall'applicazione dell'accordo stesso. Tali consultazioni devono iniziare 14 giorni al massimo dopo che una delle due parti ne abbia fatto richiesta.

11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT.

12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, durante le consultazioni di cui al punto 10.

13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo, e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista di Romania.
14. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e sarà successivamente prorogato per periodi di un anno, fatto salvo, per ciascuna delle due parti, il diritto di denunciarlo mediante notifica scritta, presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. In caso di denuncia dell'accordo, la validità di esso spirerà alla data di scadenza del periodo considerato. Le due parti provvederanno in ogni caso, nei sei mesi che precedono il 1° aprile 1984, a riesaminare le disposizioni del presente accordo per apportarvi le modifiche eventualmente necessarie.

Le sarei grato se volesse confermarmi che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni.»

Ho l'onore di confermarLe che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni.

Voglia gradire, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica socialista di Romania*

**SCAMBIO DI LETTERE**

**relativo alle consultazioni previste dal punto 10 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino**

*Lettera n. 1*

Signor . . . ,

in riferimento allo scambio di lettere che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino, è stato convenuto tra le due parti che, nel corso delle consultazioni di cui al punto 10 di detto scambio di lettere, potrà essere discusso, fermo restando il contenuto generale di tale punto, il punto specifico sotto esposto:

- possibilità di ammettere, alle condizioni convenute nell'accordo, l'importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati al punto 2 dell'accordo stesso, qualora si manifestasse sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signor . . . ,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«In riferimento allo scambio di lettere che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino, è stato convenuto tra le due parti che, nel corso delle consultazioni di cui al punto 10 di detto scambio di lettere, potrà essere discusso, fermo restando il contenuto generale di tale punto, il punto specifico sotto esposto:

- possibilità di ammettere, alle condizioni convenute nell'accordo, l'importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati al punto 2 dell'accordo stesso, qualora si manifestasse sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.»

Voglia gradire, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica socialista di Romania*

**SCAMBIO DI LETTERE**

**relativo al punto 2 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino**

*Lettera n. 1*

Signor . . . ,

ho l'onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino.

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le competenti autorità rumene vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d'esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Repubblica socialista di Romania verso i mercati della Comunità economica europea che sono considerati sensibili.

A tal fine le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania adotteranno i provvedimenti necessari.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica socialista di Romania*

*Lettera n. 2*

Signor . . . ,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino.

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta, desidero notificarLe che le competenti autorità rumene vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d'esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Repubblica socialista di Romania verso i mercati della Comunità economica europea che sono considerati sensibili.

A tal fine le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania adotteranno i provvedimenti necessari.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.»

Voglia gradire, Signor . . . , l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 28 aprile 1981****relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine**

(81/360/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Commissione ha iniziato negoziati con taluni paesi terzi fornitori di carni ovine e caprine o di animali vivi delle specie ovina e caprina, in vista delle conclusioni di accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità;

considerando che la Commissione ha raggiunto un accordo con la Jugoslavia;

considerando che tale accordo rende possibile l'effettuazione degli scambi in maniera compatibile con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. de KONING

**SCAMBIO DI LETTERE****tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia  
sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine***Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalla Jugoslavia, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo riguarda:

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);
- le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate (sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune);
- le carni congelate di montone, di agnello e di capra (sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune).

2. Nell'ambito del presente accordo, le possibilità di esportazione verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 provenienti dalla Jugoslavia sono fissate ai seguenti quantitativi annui:

- 200 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>;
- 4 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa <sup>(2)</sup>.

Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Jugoslavia si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che i quantitativi annui effettivamente esportati non eccedano i quantitativi convenuti.

3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso della Jugoslavia al mercato comunitario, come previsto dal presente accordo.

4. Qualora, in un determinato anno, le importazioni in provenienza dalla Jugoslavia eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione.

Il quantitativo esportato in eccesso verrà imputato sul quantitativo che la Jugoslavia sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.

5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.

<sup>(1)</sup> S'intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato).

<sup>(2)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tale quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre al prelievo specifico di cui sopra, dazi doganali o altre tasse di effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Jugoslavia, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali della Jugoslavia con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario dei prodotti oggetto del presente accordo in provenienza dalla Jugoslavia entro i limiti quantitativi convenuti.

8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità conviene che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e rispettando la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Tali termini devono essere interpretati in modo compatibile con l'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, ed in particolare in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

9. La Jugoslavia vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra originari della Jugoslavia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dalla Jugoslavia.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa.

Tali modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità jugoslave comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e di importazione distinti, se del caso, secondo la destinazione.

10. È istituito un Comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Jugoslavia. Il Comitato vigila a che l'accordo venga correttamente applicato e funzioni armoniosamente.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il Comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT.

12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.  
Il quantitativo applicabile dalla data di applicazione del presente accordo e fino al 31 dicembre dell'anno in corso sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.
13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
14. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo un preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome del  
Consiglio delle Comunità europee*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra, nonché di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalla Jugoslavia, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo riguarda:
  - gli animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune);
  - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate (sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune);
  - le carni congelate di montone, di agnello e di capra (sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune).
2. Nell'ambito del presente accordo, le possibilità di esportazione verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 provenienti dalla Jugoslavia sono fissate ai seguenti quantitativi annui:

- 200 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>,
- 4 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa <sup>(2)</sup>.

Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Jugoslavia si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che i quantitativi annui effettivamente esportati non eccedano i quantitativi convenuti.

3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso della Jugoslavia al mercato comunitario, come previsto dal presente accordo.
4. Qualora, in un determinato anno, le importazioni in provenienza dalla Jugoslavia eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione.

Il quantitativo esportato in eccesso verrà imputato sul quantitativo che la Jugoslavia sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo.

5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem.  
La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre al prelievo specifico di cui sopra, dazi doganali o altre tasse di effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali.

6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Jugoslavia, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali della Jugoslavia con ciascuno dei nuovi Stati membri.

Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo.

7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario dei prodotti oggetto del presente accordo in provenienza dalla Jugoslavia entro i limiti quantitativi convenuti.
8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità conviene che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e rispettando la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Tali termini devono essere interpretati in

<sup>(1)</sup> S'intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa (equivalente peso non disossato).

<sup>(2)</sup> Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tale quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato.

modo compatibile con l'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, ed in particolare in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

9. La Jugoslavia vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo.

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra originari della Jugoslavia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dalla Jugoslavia.

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti in causa.

Tali modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità iugoslave comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e di importazione distinti, se del caso, secondo la destinazione.

10. È istituito un Comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Jugoslavia. Il Comitato vigila a che l'accordo venga correttamente applicato e funzioni armoniosamente.

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo.

Il Comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti.

11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT.

12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il quantitativo applicabile dalla data di applicazione del presente accordo e fino al 31 dicembre dell'anno in corso sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio.

13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

14. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo un preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle

due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il Consiglio esecutivo federale  
dell'Assemblea della Repubblica socialista  
federativa di Jugoslavia*

## SCAMBIO DI LETTERE

**relativo al punto 2 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine**

*Lettera n. 1*

Signor . . . . .,

ho l'onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo al commercio nel settore delle carni ovine e caprine.

In aggiunta a tale scambio di lettere e a Sua richiesta, La prego di osservare che le correnti tradizionali di esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di tali specie dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia verso i mercati della Comunità economica europea considerati sensibili verranno rispettate per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984.

A tal fine, le autorità competenti della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia adotteranno le misure necessarie.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il Consiglio esecutivo federale  
dell'Assemblea della Repubblica socialista  
federativa di Jugoslavia*

*Lettera n. 2*

Signor . . . . .,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«ho l'onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo al commercio nel settore delle carni ovine e caprine.

In aggiunta a tale scambio di lettere e a Sua richiesta, La prego di osservare che le correnti tradizionali di esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di tali specie dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia verso i mercati della Comunità economica europea considerati sensibili verranno rispettate per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984.

A tal fine, le autorità competenti della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia adotteranno le misure necessarie.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera».

Voglia gradire, Signor . . . . ., l'espressione della mia più alta considerazione.

*A nome  
del Consiglio delle Comunità europee*

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 28 aprile 1981**  
**relativa ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT**

(81/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, a seguito dell'ampliamento delle Comunità, le concessioni tariffarie della Repubblica ellenica devono essere rinegoziate conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,

DECIDE:

*Articolo unico*

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

La Commissione condurrà i negoziati in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 113 del trattato, che l'assisterà in questo compito.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. de KONING

---

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI  
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO; RIUNITI IN  
SEDE DI CONSIGLIO**

**del 28 aprile 1981**

**relativa all'apertura di negoziati tariffari a norma dell'articolo XXIV,  
paragrafo 6, del GATT**

(81/362/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ  
EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la comunicazione della Commissione,

considerando che, a seguito dell'ampliamento delle Comunità, le concessioni tariffarie della Repubblica ellenica devono essere rinegoziate conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,

DECIDONO:

1. La Commissione è invitata ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, per quanto riguarda i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
2. La Commissione condurrà i negoziati con l'assistenza dei rappresentanti degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Il Presidente*

J. de KONING

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 28 aprile 1981**  
**concernente gli aiuti alla costruzione navale**

(81/363/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la situazione della costruzione navale ha continuato ad essere sfavorevole nel corso del periodo di applicazione della direttiva 78/338/CEE del Consiglio, del 4 aprile 1978, concernente gli aiuti alla costruzione navale <sup>(3)</sup>; che tale situazione si è concretata, in particolare, in uno squilibrio fra la capacità produttiva di questa industria e la domanda, portando i prezzi ad un basso livello;

considerando che le imprese della costruzione navale della Comunità si sono quindi viste nell'obbligo di attingere frequentemente alle loro riserve finanziarie per assumere ordinativi, riducendo così la possibilità di effettuare gli adeguamenti strutturali necessari per fronteggiare a più lungo termine le condizioni predominanti sul mercato;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 19 settembre 1978 concernente il risanamento del settore della costruzione navale <sup>(4)</sup> nella Comunità insiste sulla necessità di mantenere in seno ad essa un'industria della costruzione navale sana e concorrenziale, la cui attività si adegui all'entità degli scambi marittimi e ne rispetti l'importanza economica, sociale e strategica;

considerando che per la Comunità è indispensabile un'industria della costruzione navale competitiva; che essa contribuisce al suo sviluppo economico e sociale in quanto rappresenta un importante mercato per un complesso di settori economici, compresi quelli a tecnologia avanzata, e contribuisce altresì a mantenere il livello dell'occupazione in varie regioni della Comunità, alcune delle quali già colpite da un alto tasso di disoccupazione; che tali considerazioni sono valide anche per il settore della trasformazione e della riparazione navale;

considerando che, in una situazione normale del settore, il mantenimento degli aiuti al funzionamento non può giustificarsi in quanto, dato il loro effetto eminentemente conservativo, essi non sono idonei ad accrescere in modo stabile la competitività della costruzione navale comunitaria;

considerando tuttavia che il perdurare della crisi comporta gravi conseguenze per il settore della costruzione navale comunitaria, tali da poter rendere impossibile l'immediata soppressione degli aiuti; che è effettivamente necessario consentire un adeguamento progressivo delle strutture del settore alle condizioni predominanti sul mercato;

considerando che, a tal fine, gli aiuti alla produzione devono essere transitori e decrescenti in modo da incoraggiare le imprese a compiere gli sforzi necessari per diventare competitive almeno a medio termine; che siffatti aiuti devono essere soggetti ad un controllo permanente per evitare distorsioni di concorrenza intracomunitaria; che la loro concessione deve essere collegata al conseguimento di obiettivi di ristrutturazione; che in tale contesto lo sforzo di ristrutturazione non si limita alla riduzione della produzione, dell'impiego e della capacità di produzione, ma concerne tutte le altre misure che permettono di rendere competitiva l'industria della costruzione navale; che per l'apprezzamento della riduzione delle capacità di produzione è opportuno tener conto delle azioni già iniziate;

considerando che per fronteggiare le difficoltà di cui attualmente soffre il settore, e in particolare per le distorsioni di concorrenza che si riscontrano in esso, la maggior parte dei paesi membri dell'OCSE ha contribuito a porre rimedio al notevole squilibrio strutturale che caratterizza questa industria, procedendo ad una riduzione della capacità produttiva mondiale di costruzione navale; che questa riduzione di capacità deve essere realizzata alle condizioni meno pregiudizievoli possibili e nel modo più equo; che detti paesi membri hanno provveduto a modificare alcune condizioni previste dalla citata risoluzione del Consiglio dell'OCSE in materia di agevolazioni creditizie per renderla più conforme all'evoluzione prevalente sul mercato;

considerando che la direttiva 78/338/CEE ha contribuito, durante il periodo in cui è stata in vigore, a ridurre le distorsioni di concorrenza fra Stati mem-

<sup>(1)</sup> GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU n. C 353 del 31. 12. 1980, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. C 229 del 27. 9. 1978, pag. 1.

bri; che tale direttiva ha altresì consentito alla Comunità di presentare una posizione comune durante le discussioni con gli altri paesi costruttori di navi;

considerando che le strutture di produzione devono essere gradualmente adeguate alle nuove condizioni del mercato, affinché le imprese riescano a seguire l'evoluzione economica generale ed a fronteggiare la concorrenza mondiale senza il sostegno degli aiuti pubblici; che questo graduale adeguamento delle strutture produttive deve essere accompagnato da provvedimenti volti a facilitare l'adeguamento sul piano occupazionale e su quello sociale;

considerando peraltro che un'azione efficace volta ad eliminare distorsioni di concorrenza esige una soluzione globale per tutti gli aiuti che, direttamente o indirettamente, incidono sulle condizioni di concorrenza e di scambio sul mercato della costruzione, della trasformazione e della riparazione navale;

considerando che è opportuno definire gli aiuti di emergenza destinati a costituire una soluzione di temporaneo mantenimento di un'impresa di costruzione, di trasformazione e di riparazione navale per far fronte a problemi sociali urgenti;

considerando che, dato il perdurare della crisi nel settore della costruzione navale, è opportuno predisporre aiuti idonei ad agevolare la conversione o la cessazione parziale o totale di attività di costruzione navale in condizioni sociali il più eque possibili; che a tal fine gli Stati membri e la Commissione coopereranno, come hanno fatto finora, per far fronte, per quanto possibile, ai problemi sociali ed alle conseguenze regionali che possono eventualmente derivare dalla ristrutturazione dell'industria della costruzione e della riparazione navale; che gli Stati membri si sforzeranno di comunicare quanto prima alla Commissione in particolare i progetti di conversione e di cessazione parziale o totale dell'attività di costruzione o di riparazione navale;

considerando che gli aiuti concessi agli armatori nazionali per l'acquisto di nuove navi non devono portare a distorsioni di concorrenza tra i cantieri nazionali e quelli degli altri Stati membri;

considerando che gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nei provvedimenti di finanziamento presi dagli Stati membri nei confronti delle imprese di costruzione e riparazione navale che essi controllano direttamente o indirettamente devono anche essere conformi alle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 3 a 10 si intende per:

a) *Costruzione navale:*

La costruzione nella Comunità delle seguenti navi a scafo metallico:

- navi mercantili, per il trasporto di passeggeri e/o di merci, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
- pescherecci di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
- draghe o altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme di trivellazione, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
- rimorchiatori di potenza non inferiore a 365 kW.

b) *Trasformazione navale:*

La trasformazione di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1 000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione.

c) *Riparazione navale:*

La riparazione delle navi di cui alla lettera a).

d) *Vendita:*

La vendita delle navi di cui alla lettera a).

e) *Aiuti:*

Gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato; tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso, ma anche quelli concessi dagli enti pubblici territoriali, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento messe in opera dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione e riparazione navale da essi controllate direttamente o indirettamente e che non rientrano nel capitale di rischio messo a disposizione secondo la normale prassi delle società in economia di mercato.

Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che soddisfino alle disposizioni derogatorie previste dalla presente direttiva.

*Articolo 2***Agevolazioni di credito**

Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni di credito a favore di qualsiasi vendita o trasformazione di navi, a condizione che essi rispettino la risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 30 gennaio 1980 o gli accordi che eventualmente la sostituiranno.

*Articolo 3***Aiuti agli investimenti**

Gli Stati membri non concedono aiuti settoriali per la creazione di nuovi cantieri navali oppure a favore di investimenti in un cantiere navale esistente che potrebbero aumentare la capacità di costruzione dello Stato membro.

Nell'applicare i regimi generali o regionali di aiuti agli investimenti nel settore della costruzione navale, gli Stati membri prendono tutte le misure possibili per assicurare che tali investimenti agevolati non abbiano l'effetto di aumentare, in uno Stato membro, la capacità di produzione nel settore né di creare posti di lavoro non stabili. A tal fine, i progetti per una siffatta applicazione dei regimi generali o regionali di aiuti che comportassero aumenti della capacità di costruzione navale in uno Stato membro devono essere comunicati alla Commissione almeno trenta giorni lavorativi prima della loro esecuzione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro decisioni di concedere aiuti ad investimenti nei cantieri di costruzione, di trasformazione o di riparazione navale quando l'importo di tali investimenti è superiore a 5 milioni di unità di conto europee. Questa comunicazione avviene in applicazione della procedura prevista all'articolo 10.

*Articolo 4***Aiuti di emergenza a favore di un'impresa**

Gli aiuti di emergenza destinati a mantenere in attività un'impresa di costruzione, di trasformazione o di riparazione navale che servano — in attesa di una soluzione definitiva dei problemi con i quali detta impresa è confrontata — a far fronte ai problemi sociali più urgenti e alle conseguenze sul piano regionale, che possono derivare da tali problemi, possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma della presente direttiva.

La Commissione verifica che questi aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria

all'interesse comune e non pregiudichino la disciplina instaurata dalla direttiva ed in particolare dall'articolo 6.

*Articolo 5***Aiuti per fronteggiare le conseguenze sociali o regionali della ristrutturazione**

Per fronteggiare in particolare le conseguenze sociali ed eventualmente regionali della ristrutturazione, gli aiuti destinati a coprire i costi normali causati dalle operazioni di conversione verso attività diverse da quelle definite all'articolo 1, lettere a), b) e c) e dalla cessazione parziale o totale dell'attività di un cantiere di costruzione o di riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Per consentire alla Commissione di valutare le conseguenze di siffatte operazioni di conversione o di cessazione di attività, gli Stati membri faranno pervenire alla Commissione, su richiesta della stessa, le informazioni di cui dispongono in materia.

*Articolo 6***Aiuti destinati a fronteggiare la crisi**

1. Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore della costruzione navale consistenti in aiuti alla produzione concessi per fronteggiare gli effetti della crisi, caratterizzata da una situazione sfavorevole in materia di ordinativi, che porta ad una notevole sottoutilizzazione dei mezzi di produzione.

Siffatti aiuti devono essere decrescenti; la loro concessione dev'essere legata alla realizzazione di obiettivi di ristrutturazione del settore, intesi a rendere l'industria competitiva e capace di funzionare, a termine, senza alcun aiuto.

2. Nel valutare la compatibilità di queste misure con il mercato comune e in particolare il livello dell'aiuto, la Commissione tiene conto in particolare della situazione del mercato, della gravità della crisi caratterizzata dal carico di lavoro che rimane per i cantieri e della necessità di procedere ad adattamenti dell'industria della costruzione navale alle condizioni e agli obblighi prevalenti sul mercato. Essa verifica inoltre che questo sforzo di adattamento dell'industria sia paragonabile a quello effettuato negli altri Stati membri.

Questo esame tiene conto di tutti gli aiuti previsti dallo Stato membro interessato per la costruzione, la vendita e l'acquisto delle navi, nella misura in cui questi aiuti siano destinati al settore della costru-

zione navale. In detto esame, la Commissione tiene inoltre conto dei mezzi di bilancio stanziati per tutti questi aiuti ed in particolare per quelli destinati a fronteggiare la crisi.

3. La Commissione valuta il livello massimo dell'aiuto di cui possono beneficiare i casi di applicazione dei vari regimi di aiuto. Il superamento di questo livello può essere autorizzato unicamente a titolo eccezionale, previa notifica alla Commissione.

Tali eccezioni potranno diventare operative solo con il consenso della Commissione. Quest'ultima prende posizione al più presto, tenendo conto dell'urgenza di ciascun caso specifico ed al più tardi trenta giorni lavorativi dopo la sua notifica.

Per determinare il tasso di decrescenza del livello massimo degli aiuti, la Commissione tiene conto del livello massimo ammesso in precedenza e della gravità della crisi nello Stato membro interessato.

4. I singoli progetti di aiuti a titolo delle misure di cui al paragrafo 1, devono, quando riguardano l'offerta di un cantiere di un altro Stato membro, essere previamente notificati alla Commissione che prende posizione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica dei progetti. Questi progetti non possono essere resi esecutivi senza il consenso della Commissione, la quale verifica che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una tabella riservata al suo uso esclusivo, nella quale sono indicate le decisioni di concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché la stima dei loro effetti. Questa comunicazione è effettuata in applicazione della procedura di cui all'articolo 10.

La Commissione verifica, in base alle informazioni di cui al presente articolo e tenendo conto della situazione degli ordinativi dei cantieri dello Stato membro interessato, se gli sforzi compiuti per la realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione di cui al paragrafo 1 e le misure anticrisi applicate contribuiscano effettivamente e in maniera equa all'adattamento del settore alle nuove condizioni del mercato mondiale della costruzione navale.

#### Articolo 7

Aiuti e interventi sotto forma di garanzia dei prezzi possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi della presente direttiva, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6.

#### Articolo 8

1. Gli aiuti concessi agli armatori di uno Stato membro per l'acquisto di navi nuove non devono provocare distorsioni di concorrenza fra cantieri nazionali e quelli degli altri Stati membri allorché vengono collocati ordinativi.

2. Gli aiuti per l'acquisto di nuove navi non possono pregiudicare la normativa instaurata in particolare dall'articolo 6, né gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, che mirano essenzialmente ad adeguare l'industria della cantieristica alle condizioni prevalenti sul mercato.

3. Se la Commissione costata la possibilità che si presenti una di queste situazioni, essa esamina l'insieme degli aiuti previsti da uno Stato membro per la costruzione, la vendita e l'acquisto delle navi.

4. Tali disposizioni non pregiudicano in alcun modo un'eventuale futura normativa che la Comunità potrebbe emanare in materia di aiuti agli armatori.

5. Gli aiuti agli armatori nazionali concessi in maniera selettiva sono oggetto di relazioni degli Stati membri, che devono contenere le informazioni relative al totale delle ordinazioni sovvenzionate nonché alla parte di cui hanno beneficiato i cantieri nazionali. Ciascuna informazione deve essere corredata del volume dell'aiuto.

Tali relazioni vengono redatte in applicazione della procedura indicata all'articolo 10. In base agli elementi che le sono comunicati, la Commissione redige periodicamente una relazione che raggruppa in forma globale le singole informazioni.

Le relazioni sono oggetto di discussioni con gli Stati membri, per verificare che l'attuazione di questi aiuti non provochi discriminazioni nel settore della costruzione navale.

#### Articolo 9

La concessione degli aiuti in conformità della presente direttiva non può essere abbinata a condizioni discriminatorie nei confronti di prodotti originari degli altri Stati membri.

#### Articolo 10

Fatte salve le disposizioni particolari della presente direttiva, le disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato si applicano integralmente alla costruzione, alla trasformazione ed alla riparazione navale.

Prima che diventino operativi, i progetti di aiuti degli Stati membri di cui alla presente direttiva devono

essere notificati alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato. La loro esecuzione non può aver luogo prima dell'accordo della Commissione.

Le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere periodicamente in virtù delle disposizioni della presente direttiva verranno effettuate con cadenza semestrale: il primo marzo per le decisioni prese nel secondo semestre dell'anno civile precedente, ed il primo settembre per le decisioni prese nel primo semestre dell'anno civile in corso.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione redige periodicamente una relazione generale che consenta una discussione con gli esperti nazionali. Tale relazione indica in particolare, per ciascuno Stato membro, il livello massimo di aiuto applicato nel periodo in questione.

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione nel settore della costruzione navale. La Commissione fissa, per ciascuno Stato membro, la data per la presentazione di tale

relazione che porrà in evidenza i risultati ottenuti con l'applicazione degli aiuti previsti dalla presente direttiva.

#### *Articolo 11*

La presente direttiva è applicabile fino al 31 dicembre 1982.

#### *Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. de KONING

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

**che modifica la decisione 78/264/Euratom che adotta un programma di ricerca e sviluppo della Comunità europea dell'energia atomica sulla prospezione ed estrazione dell'uranio (azione indiretta)**

(81/364/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione presentata dopo consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che con la decisione 78/264/Euratom (3) il Consiglio ha adottato per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1978 un programma di ricerca e sviluppo della Comunità europea dell'energia atomica sulla prospezione e l'estrazione dell'uranio;

considerando che, nelle sue deliberazioni del 20 dicembre 1979, il Consiglio ha invitato la Commissione a concentrare i programmi di ricerca della Comunità sui settori d'interesse prioritario, compresi quelli dell'energia e delle materie prime, e a razionalizzare le strutture per la preparazione, adozione ed attuazione di tali programmi;

considerando che il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di presentargli nel 1981 una proposta di programma di ricerca nel settore delle materie prime;

considerando che è nel frattempo opportuno proseguire l'azione di ricerca intrapresa, adattandola all'evoluzione dei bisogni; che è quindi opportuno modificare la decisione 78/264/Euratom,

*Articolo unico*

La decisione 78/264/Euratom è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

Un programma di ricerca e sviluppo sulla prospezione e sull'estrazione dell'uranio, esposto nell'allegato, è adottato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1978.»

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

Il massimale degli impegni di spese necessari alla realizzazione di questo programma è fissato a 5,4 milioni di ECU e l'organico massimo è fissato a tre agenti.»

3. Il testo dell'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. de KONING

(1) Parere reso il 10 aprile 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 348 del 31. 12. 1980, pag. 12.

(3) GU n. L 72 del 14. 3. 1978, pag. 12.

*ALLEGATO***SOMMARIO DEL PROGRAMMA**

- I. RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLA PROSPEZIONE DELL'URANIO
  - 1.1. **Scoperta di distretti uraniferi — Geologia e metallogenia dell'uranio**
    - aree granitiche
    - rocce vulcaniche acide
    - rocce alcaline
    - bacini sedimentari
  - 1.2. **Tecniche di prospezione**
    - spettrometria gamma
    - telerilevamento
    - tecniche di prospezione geochimica
    - geochimica delle rocce
    - biogeochimica
    - geochimica gassosa
    - rapporti isotopici del piombo
    - metodi geofisici indiretti
    - microtectonica
  - 1.3. **Trasporto e deposizione dell'uranio**
    - inclusioni fluide
    - trasporto e deposizione dell'uranio in ambiente idrogeochimico
    - squilibrio radioattivo
  - 1.4. **Profili stratigrafici delle trivellazioni**
    - misurazioni dirette dell'uranio in loco
    - altri strumenti per le misurazioni in loco
2. RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ESTRAZIONE E DEL RICUPERO DELL'URANIO
  - 2.1. Ricupero dell'uranio da soluzioni di acido fosforico
  - 2.2. Ricupero dell'uranio da rocce fosfatice
  - 2.3. Estrazione dell'uranio da residui dei trattamenti di rocce fosfatice

- 
- 2.4. Ricupero dell'uranio per lisciviazione chimica e/o batterica, su mucchio o in loco
  - 2.5. Lisciviazione ad alta temperatura e ad alta pressione
  - 2.6. Estrazione dell'uranio e di altri elementi importanti da ossidi e da altre sostanze a basso tenore
  - 2.7. Altri aspetti tecnici connessi con l'industria mineraria dell'uranio
-